

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1245

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati REGGIANI, RIZZI, CUOJATI

Presentata il 9 gennaio 1980

Norme per l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, degli impiegati straordinari del Ministero delle finanze

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo i dati forniti al Parlamento nella « Nota sullo stato del personale e sulla situazione dell'Amministrazione finanziaria », presso quest'ultima il 1° aprile 1975, a fronte di un organico teorico di 60.723 posti, ne erano effettivamente disponibili, ossia capaci di essere utilizzati mediante i concorsi ordinari, n. 57.199. Alla stessa data, il personale in servizio presso tutti gli uffici finanziari ammontava a 62.185 unità, ivi compresi n. 8.072 impiegati provenienti dalle cessate gestioni delle imposte di consumo e n. 4.409 impiegati addetti alla raccolta del gioco del lotto.

Con successive leggi 4 agosto 1975, n. 397, e 4 agosto 1975, n. 389, il predetto organico teorico fu ancora aumentato di circa 10.000 unità. Senonché, per effetto del collocamento a riposo degli ex combattenti e delle conseguenti riduzioni di organici, al 1° luglio 1979 le accennate disponibilità, anziché aumentare, risultano

ora ridotte a complessivi 58.361 posti, mentre alla stessa data risultavano presenti in servizio circa 58.000 impiegati, ivi compresi circa 8.000 ex impiegati delle imposte di consumo e n. 4.000 lottisti. La diminuzione del personale in servizio negli uffici finanziari, pertanto, nel giro di quattro anni, ammonta a 4.000 unità, pari al 6 per cento circa.

Di fronte ad una così difficile situazione e, soprattutto, al fine di fronteggiare le sempre crescenti esigenze di servizio derivanti dall'attuazione della riforma tributaria, il Ministero delle finanze si è visto costretto a colmare i vuoti di forza-lavoro venutisi a creare nei propri uffici, tracciando un programma di assunzioni di personale straordinario, da effettuare secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Detto programma, indicato nei decreti ministeriali 9 febbraio 1979 e 5 ottobre

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1979 ed articolato per gli anni 1979 e 1980, ha reso possibile utilizzare, complessivamente, circa 5.000 impiegati per ogni trimestre.

Secondo, infatti, la tecnica del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, il personale di cui trattasi può essere assunto solamente per 90 giorni, trascorsi i quali deve essere licenziato.

Per sopperire, poi, alle stesse esigenze, al posto degli impiegati licenziati dopo tre mesi di servizio, occorre assumerne « *ex novo* » altrettanti e così via, fino a quando, trascorsi 6 mesi dai primi licenziamenti ed intervenuto un nuovo anno solare, non sia possibile riassumere gli impiegati del primo contingente.

Tale procedura, naturalmente, presenta non pochi inconvenienti sia nei riguardi dell'Amministrazione, costretta ad avvicendare continuamente il personale — con effetti negativi sulla produttività complessiva e quindi sull'efficienza dei servizi —, sia nei confronti del personale stesso, chiamato a lavorare, in condizioni assolutamente precarie, soltanto per 3 mesi ogni anno.

In conseguenza di quanto sopra ed in presenza delle effettive esigenze dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, impegnata a sostenere una serrata lotta al dilagante fenomeno delle evasioni fiscali, appare necessario sanare con un apposito provvedimento legislativo la situazione di fatto venutasi a determinare, disponendosi che l'accennato fabbisogno di personale venga colmato in maniera continuativa, mediante la stabilizzazione di altrettanti impiegati trimestrali.

A tale finalità è diretta l'unità proposta di legge, la quale prevede l'espletamento di un apposito concorso speciale, riservato a coloro che siano stati assunti ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. Considerato che già sono stati attuati, nel 1979, due turni di assunzioni trimestrali

e che nel 1° trimestre 1980 verrà effettuato anche il terzo, ne consegue che i candidati aventi diritto a partecipare a tale concorso ammonteranno ad un numero triplo rispetto ai posti disponibili.

Per quanto riguarda, tuttavia, questi ultimi, occorre anche considerare che le necessità di personale, atteso il maggiore impegno richiesto all'Amministrazione finanziaria dall'intensificarsi dell'attività tributaria ed il contemporaneo pensionamento (che, com'è noto, opera riduzioni negli organici) degli ultimi due scaglioni di ex combattenti, pari a circa 1.500 impiegati, saranno in futuro maggiori, rispetto al fabbisogno indicato nei precitati decreti ministeriali, di circa il 20 per cento.

Si è previsto che il citato concorso speciale riservato, per esigenze pratiche di snellezza e rapidità delle relative procedure, nonché al fine di mantenere la ripartizione territoriale dei posti già stabilita per le assunzioni di personale straordinario, venga espletato su base provinciale e consista in un esame-colloquio integrato da una prova pratica.

Coloro che vinceranno tale concorso saranno nominati diurnisti di terza o di quarta categoria, secondo una prassi già utilmente sperimentata in precedenza per effetto delle norme contenute nell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e nell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1975, n. 775.

L'unità proposta legislativa, poi, prevede, con il richiamo agli articoli 10 e 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, sia lo obbligo per i vincitori del concorso della permanenza decennale negli uffici della Regione in cui è posta la Provincia nella quale sono stati assunti, sia la possibilità di accelerare al massimo le procedure per l'immissione in servizio dei vincitori stessi, sia, infine, la possibilità di coprire, per un anno dall'espletamento, le vacanze che si creeranno nel previsto contingente, assumendo altrettanti idonei nel medesimo concorso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli impiegati straordinari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno 90 giorni, comprese le assenze giustificate, presso gli Uffici finanziari del Ministero delle finanze in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e che siano in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento, ad eccezione dei limiti di età, sono ammessi a partecipare ad un concorso speciale riservato per l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso speciale di cui al precedente comma consiste in un esame-colloquio di natura tecnico-pratica sui servizi di istituto degli uffici in cui i candidati hanno prestato servizio e si svolge su base provinciale, con i criteri e secondo le modalità che saranno indicate nel decreto ministeriale contenente il relativo bando.

Il numero del personale da inquadrare nelle categorie indicate nel precedente comma non può essere superiore — per ciascuna provincia — ai contingenti, aumentati del 20 per cento, indicati nei decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 6 marzo 1979, registro n. 9 finanze foglio n. 339, ed il 23 ottobre 1979, registro n. 39 finanze foglio n. 7.

Ai vincitori del concorso speciale di cui ai precedenti commi si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, nonché quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli idonei del concorso speciale previsto dalla presente legge che non siano assunti in servizio ai sensi dei precedenti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

commi hanno diritto ad una riserva del 50 per cento dei posti nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze, ai quali essi possono partecipare anche in deroga ai previsti limiti di età.

ART. 2.

Alla copertura della spesa occorrente per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti sul bilancio di previsione per l'anno 1980 per le retribuzioni da corrispondere agli impiegati straordinari da assumere ai sensi dei decreti ministeriali indicati nel precedente articolo 1.